



COMUNE DI PALERMO
AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE
Il Ragioniere Generale
 Via Roma n.209 – 90133 PALERMO
 ragioneriagenerale@comune.palermo.it
 Sito internet www.comune.palermo.it



C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Al Sig. Capo Area delle Società Partecipate – Dott. R. Pulizzi

Al Sig. Dirigente dell'Ufficio Autonomo Controllo
Economico finanziario delle Società partecipate – Dott.ssa G. Fatta

Ai Sigg. Dirigenti

E, p.c. Al Sig. Sindaco c/o Capo di Gabinetto Dott. Sergio Pollicita

Al Sig. Assessore al Bilancio – Avv. Brigida Alaimo

Al Sig. Direttore Generale – Dott. Eugenio Ceglia

Al Sig. Segretario Generale – Dott. Raimondo Liotta

Al Collegio del Revisori

U.O. Direzione – Staff Ragioniere Generale
 D.ssa Enrica Sarcinelli – e.sarcinelli@comune.palermo.it

OGGETTO: Deliberazione n. 18/2025, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Toscana - Razionalizzazione delle partecipate, le «schede» Mef non sostituiscono la relazione tecnica.

Si segnala alle SS.LL. la deliberazione in oggetto, con la quale la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Toscana, in merito alla Deliberazione di razionalizzazione delle Società Partecipate da adottare annualmente a mente dell'art. 20 del TUSP, chiarisce che l'utilizzo delle così dette schede Mef con cui vengono riepilogati i contenuti del Piano di razionalizzazione delle società partecipate non soddisfa l'obbligo di adozione della relazione tecnica prevista appunto dal secondo comma dell'articolo 20 citato.

L'adempimento, a giudizio della Corte, è infatti funzionale a consentire la ricostruzione dell'iter logico-giuridico seguito dall'Amministrazione in relazione alle determinazioni assunte e alle valutazioni, anche economiche, poste alla base delle conclusioni formalizzate nel piano di revisione ordinaria dell'ente.

Nella delibera n. 18/2025, che si presenta ricca di importanti spunti di riflessione, viene rimarcata la necessità di approfondire e illustrare, con l'opportuna analiticità, la situazione delle singole società, nonché di esplicitare ogni elemento utile al controllo sul rispetto dei parametri normativi, anche al fine di assicurare la trasparenza richiesta in ordine alle scelte gestionali compiute dall'ente.

I magistrati rammentano poi la necessità di comprendere nell'analisi anche gli assetti economico-finanziari e organizzativi delle società indirette, in quanto eventuali criticità nella gestione queste potrebbero ripercuotersi negativamente sugli equilibri di bilancio della società direttamente partecipata e, di riflesso, su quelli del socio pubblico.

Di particolare interesse risultano le valutazioni espresse in merito ai requisiti per l'esercizio del controllo pubblico. Segnatamente tale controllo sembrerebbe configurabile in presenza di capitale maggioritario pubblico, laddove non siano rinvenibili clausole statuarie che - nonostante la detenzione della maggioranza delle quote societarie da parte di più enti pubblici - attribuiscono un'influenza dominante al socio privato, nè peraltro patti parasociali ex articolo 2314-bis del codice civile che facciano



Città di Palermo

COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE

Il Ragioniere Generale
Via Roma n.209 – 90133 PALERMO
ragioneriagenerale@comune.palermo.it
Sito internet www.comune.palermo.it



C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

venir meno la concreta possibilità, per i soci pubblici, di incidere sulle «decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale».

L'assenza dell'effettivo controllo pubblico che potrebbe essersi configurata - pur in presenza della maggioranza del capitale sociale - non risulterebbe pertanto coerente con la valutazione di strategicità della partecipazione effettuata dall'ente. Per ciò che concerne il rispetto dei requisiti dell'articolo 4 del Tusp, viene precisato che l'assenza dei vincoli di scopo e di attività rende la partecipazione, in ogni caso, non mantenibile, mentre la presenza dei restanti fattori di criticità stabiliti dal secondo comma dell'articolo 20 non impone necessariamente l'opzione della dismissione, quanto l'adozione di specifici programmi di razionalizzazione.

Infine, la Corte chiarisce che, pur non essendo obbligatorio, è opportuno acquisire sulla proposta di delibera di approvazione del Piano, oltre ai pareri prescritti dall'articolo 49 del Tuel, anche quello del collegio dei revisori, circa la conformità della ricognizione effettuata alle prescrizioni del Tusp. Ciò in considerazione dei possibili riflessi che le determinazioni in materia di partecipazioni societarie possono avere sulla futura situazione finanziaria dell'ente. Sotto questo ultimo profilo l'Amministrazione si è già determinata nella ricognizione effettuata al 31.12.2024 ed infatti la deliberazione di Consiglio comunale n. 372 del 27.12.2024 è corredata del parere del Collegio dei Revisori.

IL RAGIONIERE GENERALE
Dott. Bohuslav Basile

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt.20 e 21 del D. Lgs. n.82 del 07.03.2005